Ministero dell'istruzione e del merito



Istituto Comprensivo Statale "Tisia di Imera"
Via del Mazziere – 90018 Termini Imerese (PA)
cod. scuola PAIC8A600B
Tel. 091-8143050 – tel. 091-8112019 – Cod. Fisc. 96024790824
Email: paic8a600b@istruzione.it PEC: paic8a600b@pec.istruzione.it
Sito web: www.tisia.edu.it



Circolare n.97 A.S 2026/27 Termini Imerese 24 novembre 2026

I.C.S.- "TISIA D'IMERA"-TERMINI IMERESE
Prot. 0014291 del 24/11/2026
I-1 (Uscita)

Ai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale
Scuola secondaria di primo grado
Ai docenti
Ai coordinatori
Al DSGA per gli adempimenti
Sito/Bacheca/Atti

OGGETTO: Assenze e validità anno scolastico 2026-2027 per la valutazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado (limite massimo ore di assenza).

VISTO l'art. 11 del D. Lgs. 59/2004;
VISTO l'art. 5 del D. Lgs. 62/2017, che così recita: "Ai fini della validità dell'anno scolastico per la valutazione finale delle alunne e degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a questo limite. Queste deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione che si possa procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.";
VISTO che, con delibera n. 18 del 10/09/2026, il Collegio dei Docenti ha stabilito in quali casi e in quale misura il limite potrà essere derogato per l'a.s. 2026/2027,

SI INFORMA

che il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a ¾ del monte orario annuale personalizzato obbligatorio.
Tale monte orario per gli alunni della Scuola secondaria di I grado è di 990 ore per le classi a tempo normale e di 1089 ore per gli alunni che frequentano i percorsi ad indirizzo musicale. Il limite massimo di assenze è pari a ¼ del monte ore annuale.
In caso di assenze superiori a tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva o all'esame finale.
Con delibera collegiale n. 18 del 10 settembre 2026 sono state disposte le seguenti deroghe:

Motivi di salute
-gravi motivi di salute adeguatamente documentati (p.e. ricovero ospedaliero o malattie croniche certificate);
-terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (p.e. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente).

Esigenze di famiglia
Visite ai genitori reclusi, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, causa di forza maggiore);

-provenienza da altri paesi in corso d'anno;
-rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;

Motivi personali

-partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
-mancata frequenza dovuta alla disabilità;
-orario scolastico personalizzato per gravi e documentate esigenze di salute, personali o familiari;
-adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì come giorno di riposto (Legge 516/1998; Legge 101/1989);

Altro

altri motivi di carattere straordinario adeguatamente motivati. Le motivazioni non rientranti nei criteri stabiliti dovranno essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate, con apposita modulistica, documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola.
In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove, almeno due, sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.

Rimane compito del Consiglio di Classe verificare e valutare attentamente, in caso di superamento del limite massimo di assenze e in presenza di un numero congruo di valutazioni, se ammettere comunque lo studente allo scrutinio, o considerare, se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
Si richiama, inoltre, particolarmente l'attenzione dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale sul fatto che i ritardi e le richieste di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.
I Docenti Coordinatori sono invitati a monitorare l'andamento delle assenze mensilmente al fine di poter fornire un'informazione preventiva e tempestiva alle famiglie qualora il computo delle assenze accumulate rappresenti un rischio per la validità dell'anno scolastico.
Si ricorda altresì ai soggetti responsabili che autonomamente possono verificare l'andamento delle assenze consultando il Registro Elettronico e che tale controllo costituisce assolvimento dovuto da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale dell'alunno.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Antonina **RAINERI** *

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93